



COMUNICATO UFFICIALE N.282/C  
DEL 5 APRILE 2006

282/838

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo e dall'avv. Michele Palmieri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 31 Marzo 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

### **S E R I E "C/1"**

RECLAMO SOCIETA' **S.S. LANCIANO S.R.L.** AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA LANCIANO-JUVE STABIA DEL 19 MARZO 2006).

Con atto in data 21 marzo 2006 la società S.S. Lanciano S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.

Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell'art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l'addebito della tassa a norma dell'8° comma dello stesso articolo.

Per questi motivi la Commissione

d i c h i a r a

l'inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società **S.S. Lanciano S.r.l.**-  
La tassa va addebitata.

RECLAMO SOCIETA' **POL. SASSARI TORRES S.P.A.** AVVERSO SQUALIFICA DUE PIU' UNA GARA EFFETTIVA **CALCIATORE STEFANO MEDDA** (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA SASSARI TORRES-PISTOIESE DEL 19 MARZO 2006).

Con ricorso del 23 marzo 2006 la società Pol. Sassari Torres S.p.a. impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale il calciatore Stefano Medda è stato squalificato per tre gare effettive "perché mentre

lasciava il campo a seguito di provvedimento disciplinare dell'arbitro, rivolgeva ad un assistente di questo ripetute espressioni ingiuriose”.

Deduce che l'espulsione del calciatore sarebbe avvenuta a seguito di un macroscopico errore dell'arbitro, che avrebbe interpretato come chiara occasione da rete una semplice azione di attacco della Pistoiese, espellendo il Medda per aver trattenuto per la maglia l'avversario e sostiene che il Medda non avrebbe insultato il collaboratore arbitrale, essendosi limitato a dirgli “ma chi vi ha mandato ad arbitrare”.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto dell'assistente arbitro, costituente prova certa, non certo superabile dalle semplici dichiarazioni rilasciate per tabulas da terzi e depositate in atti e comunque non confermate innanzi allo scrivente Giudice, risulta incontestabilmente che il Medda ha proferito nei confronti del segnalinee la seguente frase: “Vaffanc.., siete tre bastardi. Pezzi di . .Vaffanc...”.

Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto altamente offensivo ed insultante, avendo il calciatore travalicato addirittura il limite minimo del rispetto comunque dovuto non solo all'arbitro ed ai suoi collaboratori, ma anche ad un quisque de populo.

La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società **Pol. Sassari Torres S.p.a.-**.

La tassa va addebitata.

## S E R I E “C/2”

RECLAMO SOCIETA' **A.C. PRATO S.P.A.** AVVERSO **AMMENDA 2.500,00 EURO** (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA PRATO-SPAL DEL 19 MARZO 2006).

Nel rapporto relativo alla gara Prato-Spal del 19 marzo 2006 l'arbitro riferiva che «durante i primi venti minuti del 2° tempo alcuni sostenitori del Prato intonavano cori offensivi verso la Lega ed il Presidente di Lega Macalli del tipo “Lega italiana figli di p..”, “Macalli vaf...” ed in una occasione si lasciavano andare per circa 10 secondi a dei “Bu, Bu, Bu” nei confronti di un calciatore di colore avversario.

Anche uno dei due assistenti redigeva rapporto per far presente che «durante primi venti minuti del 2° tempo, sostenitori della società A.C. Prato rivolgevano verso la mia persona ripetuti sputi che colpivano braccia, schiena e collo; venivo altresì fatto oggetto di lanci di n. 2 bottigliette d'acqua della capacità di 50 cc. (una piena e una vuota) che mi sfioravano il capo. Gli stessi intonavano vari cori lesivi della integrità morale del Presidente di Lega, rag. Macalli, oltre ad una offesa di natura razzista (cori di “bu, bu”) diretta ad un calciatore di colore della squadra avversaria, della durata di circa 10 secondi».

Le condotte in questione sono state sanzionate dal Giudice Sportivo con l'irrogazione alla società di 2.500,00 euro di ammenda nella relativa

delibera, che riassume in termini puntuali i due rapporti, si precisa che i versi diretti all'indirizzo del calciatore di colore sono «di natura palesemente offensiva, ma non chiaramente indicativa di discriminazione razziale».

La società ha presentato reclamo, chiedendo in tesi la revoca della sanzione ed in ipotesi la riduzione dell'ammenda, evidenziando che il non inusuale comportamento in questione ha come obiettivo non gli assistenti arbitrali (ai quali la società ha presentato e sempre presenterà le sue scusa) o la Lega, bensì la società stessa, «oggetto ormai da tempo di una insistita contestazione che trova la sua massima soddisfazione dalle multe comminate a suo danno e che fanno sì che detti comportamenti si perpetrino di domenica in domenica».

Aggiunge la reclamante che nella passata stagione sportiva ha subito ammende per oltre 28.000,00 euro, ed evidenzia che a fronte di quella in discussione, preceduta da altra sanzione pari a 4.5000,00 euro, vi è un incasso al lordo di 497,00 euro.

Quanto alle offese ad un calciatore di colore, la società precisa che si tratta del suo portiere, di origine nigeriana e che i cori, addebitabili a due o tre persone, sono stati disapprovati dal pubblico e dalla società, che ha fatto leggere apposito messaggio dallo speaker al termine del primo tempo ed alla fine della gara.

Infine, nel reclamo si segnalano altre intemperanze dei sostenitori del Prato, come il danneggiamento del pullman al rientro della squadra da Santa Croce sull'Arno, denunciate agli organi competenti.

Ritiene la Commissione che, incontestati i fatti, le giustificazioni addotte dalla società non abbiano efficacia scriminante, posto che le intemperanze sono state poste in essere dalla tifoseria del Prato e per questo tipo di responsabilità i motivi delle condotte rilevano, al più, solo per l'entità della sanzione.

Per quanto attiene al profilo da ultimo accennato, avuto riguardo alla gravità delle condotte e considerato che, avversario o meno, un calciatore di colore è stato offeso, si stima sanzione congrua quella decisa dal primo Giudice.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di respingere il reclamo della società **A.C. Prato S.p.a.-**.

La tassa va addebitata.

**RECLAMO SOCIETA' TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.262/C DEL 21/3/2006 GARA TARANTO-GALLIPOLI DEL 20 MARZO 2006).**

La società Taranto Sport S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo, in riferimento alla gara contro il Gallipoli del 20 marzo 2006, ha irrogato la sanzione dell'ammenda di 3.000,00 euro "per indebita introduzione all'interno dello stadio e successivo uso, operato prima e durante la gara, di giochi pirici, bengala, fumogeni e petardi, senza conseguenze; per lancio nel recinto di una bottiglietta semipiena, senza colpire".

La reclamante si duole dell'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente punitiva in considerazione del fatto che nella specie si

sarebbe trattato dell'esplosione di petardi e dell'accensione di fumogeni al solo scopo di festeggiare l'evento e non certo con intenzioni intimidatorie.

Evidenzia poi l'assoluta assenza di danni a persone o cose e di aver ricevuto i complimenti, per l'organizzazione dell'evento, dallo stesso Presidente della Lega Professionisti Serie C, come documentato da copia di articolo di giornale depositata in atti.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutato che la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini parla di fuochi pirotecnici proiettati verso l'alto, con numerose scintille che si sono dissolte nell'aria e che esclude la sussistenza di danni, ritiene che nel caso in esame si debba effettivamente, in sintonia con l'assunto della reclamante, ridimensionare l'accaduto, sia per la modesta potenza dei fuochi artificiali fatti esplodere, sia perchè i fumogeni sono stati accesi per festeggiare lo svolgimento della gara.

Peraltro la circostanza che i fuochi siano stati introdotti ed accesi, seppur a scopo di festeggiamento e non di offesa e che sia stata lanciata una bottiglietta d'acqua semipiena nel recinto di gioco, impone comunque l'irrogazione di una sanzione, seppur più lieve di quella adottata dal Giudice Sportivo.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, si deve convenire con la società che l'ammenda irrogata dal Primo Giudice è troppo afflittiva in relazione alla portata reale dei fatti.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società **Taranto Sport S.r.l.** riducendo l'ammenda a 2.000,00 euro.

La tassa non va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.  
F.to Dott. Daniele Propato  
""

**Publicato in Firenze il 5 Aprile 2006**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli